



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 del 18.12.2025

COPIA

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da Decreto Ingiuntivo n. 1999/2023

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 18:55, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	MELONI VALENTINA	P
ANGIONI LUDOVICA MARIA TI	P	MURA MICHELA	A
ARGIOLAS ANTONIO	P	PICCIAU GIUSEPPE	A
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PIERETTI RICCARDO	P
COLLU VALENTINA	P	PILI ALBERTO	P
CRISPONI ANNETTA	A	PISU FABIO	P
LAI ROSANNA	P	PITZIANI SILVIA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PORCU FEDERICO	A
LOI ANTONIO	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: Bullita Massimiliano, Taccori Matteo e Petronio Laura.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- al protocollo dell'Ente numero 43403/2023, è stato acquisito ricorso per Decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Cagliari, promosso da parte della della Società Pubblimail s.r.l., affidataria del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali, al fine di ottenere giudizialmente il pagamento della fattura n.39/2018, parzialmente liquidata dall'Ente in applicazione dell'art. 4 delle condizioni particolari del servizio;
- nel Decreto ingiuntivo – identificato con n. 1999/2023 e n. RG n. 3117/2023 - il Giudice di Pace ordinava all'ente il pagamento di una somma così quantificata: euro 5.442,15, oltre interessi come da domanda e sino al soddisfo, oltre spese della procedura, pari a euro 118,50 per spese ed euro 500,00 per compenso, oltre CPA, IVA e Spese Forfettarie come per legge, per un totale di euro 9.535,82;

Richiamata la causa di opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo che, giusta deliberazione della Giunta Comunale numero 215 del 01/12/2023 e determinazione di affidamento di incarico legale numero 1619 del 01/12/2023, il Comune di Sestu stabiliva di interporre al Giudice di Pace di Cagliari;

Dato atto che:

- il ricorso in opposizione, iscritto al RG 5133/2023, a seguito di Sentenza del Tribunale Civile di Prato n.98/2024 del 24.11.2024, dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale n. 80/2024 a carico della società Pubblimail srl, veniva dal Giudice di Pace di Cagliari dapprima interrotto, in data 04.12.2024, e, in seguito, con Ordinanza del 13.06.2025, dichiarato estinto;
- a seguito dell'estinzione del processo di opposizione, Pubblimail srl in liquidazione provvedeva in data 31.07.2025 alla notificazione di atto di precetto al fine di ottenere il pagamento del Decreto ingiuntivo n.1999/2023, cui era stata apposta la formula esecutiva in luglio 2025;
- a seguito delle interlocuzioni intercorse tra il Settore Servizi Finanziari e Tributi, il difensore dell'Ente e il difensore della società ricorrente, con la finalità di chiudere la vertenza e al fine di evitare di esporre l'Ente a nuovi rischi, il Comune di Sestu manifestava la propria disponibilità a riconoscere e pagare alla Liquidazione Giudiziale Pubblimail Srl la somma di euro 9.535,82, quale importo scaturente dall'originario Decreto Ingiuntivo n. 1999/2023, escluse pertanto le spese di precetto;
- con nota acquisita al protocollo n. 40096 del 07.08.2025 il legale della Liquidazione Giudiziale Pubblimail comunicava l'accettazione della proposta e la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva;

Vista la Relazione del 17/11/2025, allegata al presente atto e che costituisce parte integrante del presente atto, nella quale vengono meglio esposti gli aspetti della vicenda;

Preso atto, pertanto, del debito complessivo a carico dell'Ente pari a euro 9.535,82, scaturente dal citato Decreto ingiuntivo n. 1999/2023 e accettato dalla controparte, composto da:

- euro 5.442,15, quale debito principale;

- euro 4.093,67, quale debito accessorio costituito da interessi legali e spese procedura;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che secondo l'orientamento della Corte dei Conti (ex multis delibera 121/2013/PAR Sez. Reg. di Controllo per la Basilicata, delibera 241/2013/PAR Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia Romagna) i decreti ingiuntivi divenuti esecutivi rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive) e che la giurisprudenza contabile ha inoltre precisato come:

- il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e gli amministratori relativa alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- nel caso di sentenza di condanna o altro provvedimento esecutivo, il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria; nessun margine di apprezzamento giurisdizionale è lasciato al Consiglio Comunale, che esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in alcun caso impedire il pagamento del debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito in sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia – Delibera 6/2005;
- in tutte le fattispecie previste dall'articolo 194 la delibera di consiglio serve per ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria

maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese;

- il compito demandato alla deliberazione del consiglio comunale è rappresentato unicamente in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte riconducendo l'obbligazione all'interno delle contabilità dell'ente, preservando gli equilibri di bilancio, oltre ad accertare le cause che hanno generato l'obbligo, anche al fine di accertare le responsabilità, prevedendo anche l'invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 23, comma 5, L. 289/2002);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in Sentenza o altro provvedimento esecutivo il Comune si adegua meramente alle statuizioni dei provvedimenti giudiziari, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'articolo 194 TUEL per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cass. Civ. Sez. 1. N. 8223 del 16.06.2000);

Precisato inoltre che, come espresso sempre dalla Giurisprudenza contabile (si vedano, fra le altre, Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - n. 142/2014, sentenza della Corte dei conti delle Marche n. 21/2024 o la recente deliberazione n. 76/2025 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria), nella fattispecie di debito fuori bilancio non possono comunque rientrare gli oneri per interessi e in generale tutti i maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento di servizi o forniture, in quanto oneri che rappresenterebbero per l'Ente un ingiustificato danno patrimoniale: da essi non deriverebbe nessuna utilità o arricchimento a favore dell'ente stesso, e di tali oneri debbono rispondere i soggetti che con il loro comportamento li hanno determinati;

Atteso, pertanto, che ancorché la fattispecie di debito fuori bilancio di cui al presente atto, come sopra premesso, sia quella di cui alla lettera a) art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 (Sentenze esecutive), il debito accessorio, pari a euro 4.093,67, costituito da interessi legali e spese procedura scaturenti dal Decreto Ingiuntivo in esame, non può, in ogni caso, essere ricondotto all'interno della norma di cui all'articolo 194 in ragione dell'orientamento contabile sopra ricordato;

Precisato, pertanto che, la somma di euro 4.093,67 è stata spontaneamente versata dalla Responsabile del procedimento a favore dell'Ente, come da comunicazione prot. numero 55196 del 18.11.2025, accertata con determinazione numero 1557 del 20.11.2025 e incassata dal Tesoriere con ordinativo d'incasso n. 17844 del 20.11.2025;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria numero 73/2018/PAR, con la quale è stato reso parere favorevole in merito al pagamento mediante determinazione dirigenziale delle somme ordinate dal giudice mediante decreto ingiuntivo divenuto esecutivo prima che intervenga la deliberazione del Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio;

Richiamata la determinazione n. 1581 del 25.11.2025, con la quale è stato disposto il pagamento della spesa complessiva originata dal Decreto ingiuntivo n. 1999/2023, al fine di onorare l'impegno assunto con il creditore alla scadenza concordata ed evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente, nelle more della conclusione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 del D. Lgs. n. 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 25.03.2025 che approva il bilancio di previsione finanziario 2025–2027;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 31.03.2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2025-2027;

Visto il DUP 2025-2027 approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 25.03.2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 03.04.2025 n. 42 “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027 e assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori” (articolo 169 del decreto legislativo 267 del 2000);

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, verbale n.43 del 04/12/2025, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessore Matteo Taccori;

Interviene per richiesta di chiarimenti la consigliera Annetta Crisponi;

Risponde alla richiesta di chiarimenti l'assessore Matteo Taccori;

Non essendoci interventi in fase di discussione il Presidente invita alle dichiarazioni di voto;

Interviene per dichiarazione di voto la consigliera Annetta Crisponi, la quale dichiara di non partecipare alla votazione;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Il presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto;

con **n. 13 voti favorevoli** (Secci Maria Paola, Angioni Ludovica Maria Teresa, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Lai Rosanna, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Sechi Rosalia Simona e Serra Francesco) e **n. 4 astenuti** (Collu Valentina, Manca Antonio, Meloni Valentina e Pisu Fabio) espressi in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, scaturente dal Decreto ingiuntivo esecutivo del Giudice di Pace di Cagliari n. 1999/2023, RG n.

3117/2023 e accettato dalla controparte Liquidazione Giudiziale Pubblimail Srl, per un importo complessivo di euro 9.535,82, di cui:

- euro 5.442,15, quale debito principale;
- euro 4.093,67, quale debito accessorio costituito da interessi legali e spese procedura;

Di precisare che la somma di euro 4.093,67 risulta essere stata versata spontaneamente a favore dell'Ente dalla Responsabile del procedimento, accertata con determinazione numero 1557 del 20.11.2025 e incassata dal Tesoriere con ordinativo d'incasso n. 17844 del 20.11.2025;

Di dare atto che il pagamento del debito complessivo di euro 9.535,82 è stato disposto con determinazione n. 1581 del 25.11.2025, al fine di onorare l'impegno assunto con il creditore alla scadenza concordata ed evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente, nelle more della conclusione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto, per quanto in premessa:

1. che non si rende necessario procedere ad azioni di rivalsa;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Successivamente

con **n. 13 voti favorevoli** (Secci Maria Paola, Angioni Ludovica Maria Teresa, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Lai Rosanna, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Sechi Rosalia Simona e Serra Francesco) e **n. 4 astenuti** (Collu Valentina, Manca Antonio, Meloni Valentina e Pisu Fabio) espressi in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267 del 2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da Decreto Ingiuntivo n. 1999/2023

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 02.12.2025

IL RESPONSABILE

F.to Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 02.12.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 18/12/2025

OGGETTO:

Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da Decreto Ingiuntivo n. 1999/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
F.to MANCA ANTONIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, 19/12/2025



COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n° 43/2025

L'anno duemila venticinque, il giorno 4 del mese di dicembre si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

dott. Francesco Picciau (presidente);

dott.ssa Valeria Usai (componente);

del dott. Attilio Lasio (componente).

Il collegio si riunisce per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24.11.2025, avente il seguente oggetto: *Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da Decreto Ingiuntivo n. 1999/2023.*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuto

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24.11.2025, avente il seguente oggetto: *Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da Decreto Ingiuntivo n. 1999/2023*
- la relazione tecnica predisposta dalla dott.ssa Alessandra Sorce Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi Ufficio;
- il decreto ingiuntivo n. 1999/2023;

- la determinazione del Settore Servizi Finanziari e Tributi Ufficio n. 1581 del 25.11.2025 avente il seguente oggetto: *Impegno e liquidazione della spesa per il pagamento del debito originato dal D.l. n. 1999/2023, nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 194/2000.*

Considerato

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - sentenze esecutive;
 - copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Preso atto

- che il debito nasce da una fattura (n. 39/01 del 31/10/2018) parzialmente pagata dal Comune a Pubblimail per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARES, TARI e IMU/TASI. Il Comune aveva contestato la fattura perché le spese di spedizione applicate da Pubblimail superavano le "migliori tariffe presenti sul mercato", come previsto dal contratto;
- che Pubblimail ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo. Il Comune ha inizialmente deciso di opporsi al decreto, incaricando un legale. Tuttavia, durante il processo di opposizione, Pubblimail è stata dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Prato, portando all'interruzione e successiva estinzione del giudizio di opposizione. Successivamente, il curatore della liquidazione giudiziale di Pubblimail ha notificato un atto di precetto al Comune per l'esecuzione del decreto ingiuntivo;

- che il legale del Comune ha evidenziato alcune criticità nell'atto di precetto, ma ha sconsigliato un'ulteriore opposizione giudiziale per evitare ulteriori spese. Nell'ottica di una soluzione conciliativa, il Comune ha manifestato la disponibilità a riconoscere e pagare la somma di 9.535,82 euro, corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo. La proposta è stata accettata dal legale della Liquidazione Giudiziale Pubblimail, rinunciando all'azione esecutiva.

Dato atto

- che il debito di euro 9.535,82 è così articolata:
 - euro 5.442,15, quale debito principale;
 - euro 4.093,67, quale debito accessorio costituito da interessi legali e spese procedura.

Evidenziato

- che il debito derivante dal decreto ingiuntivo esecutivo rientra tra i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del TUEL;
- che gli interessi legali e le spese di procedura (per un totale di 4.093,67 euro) non possano essere riconosciuti come debito a carico del Comune, in quanto non generano alcuna utilità per l'ente e quindi saranno affrontati dal responsabile del settore.
- l'ufficio ha già provveduto ad impegnare e liquidare la spesa complessiva di 5.442,15 euro originata dal Decreto Ingiuntivo, al fine di rispettare i termini concordati con il creditore ed evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente, in attesa della conclusione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.
- che la spesa verrà imputata al titolo 1, missione 1, programma 4, del Bilancio di previsione 2025, esigibilità 2025, capitolo 1462 del PEG avente ad oggetto "Spese per oneri da contenzioso relativa alla gestione dei tributi";

Acquisito

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Alessandra Sorce, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, dott.ssa Alessandra Sorce, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Ente di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Il collegio dei revisori

Dott. Francesco Picciau



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Attilio Lasio

